

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2013
634/2013/R/EEL

DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI CONTRATTI DI INTERROMPIBILITÀ Istantanea E
DI EMERGENZA PER IL PRIMO SEMESTRE DEL 2014

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 27 dicembre 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” (di seguito: legge 99/09);
- la legge 22 marzo 2010, n. 41, di conversione del il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (di seguito: legge 41/10);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata e relativo allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/elt 201/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 201/09);
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2010, ARG/elt 15/10 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/elt 15/10);
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 65/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 65/10);
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2010, ARG/elt 187/10 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/elt 187/10);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, ARG/elt 212/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 212/10);

- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2012, 513/2012/R/eel;
- il Codice di Rete della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) e i relativi Allegati (di seguito: Codice di Rete);
- la comunicazione dell’Autorità a Terna del 19 novembre 2013, prot. Autorità n. 36721 in pari data;
- la comunicazione di Terna all’Autorità del 18 novembre 2013, prot. Autorità n. 37113 del 21 novembre 2013 (di seguito: comunicazione 18 novembre 2013);
- la comunicazione di Terna all’Autorità del 22 novembre 2013, prot. Autorità n. 37453 del 26 novembre 2013.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 30, comma 18, della legge 99/09 prevede che l’Autorità definisca i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente, da assegnare con procedure di gara al ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali;
- con deliberazione ARG/elt 187/10, l’Autorità ha definito i criteri e le modalità di approvvigionamento di risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza per il triennio 2011-2013;
- nel triennio 2011-2013, l’approvvigionamento da parte di Terna di risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza ha avuto luogo primariamente tramite aste al ribasso svoltesi inizialmente per l’intero triennio 2011-2013 e, successivamente, con cadenza trimestrale per l’intero periodo compreso tra l’inizio del primo mese utile successivo a quello di svolgimento dell’asta e il 31 dicembre 2013 (di seguito: aste trimestrali); le summenzionate aste hanno assegnato contratti plurimensili con scadenza 31 dicembre 2013;
- inoltre, nel medesimo triennio, in subordine a quanto sopra, l’approvvigionamento da parte di Terna delle predette risorse interrompibili ha avuto luogo tramite aste al ribasso svoltesi con cadenza mensile per un periodo corrispondente al primo mese utile successivo a quello di svolgimento dell’asta; le summenzionate aste hanno assegnato contratti mensili;
- gli esiti delle aste trimestrali e delle aste mensili nonché l’evoluzione delle esigenze del sistema elettrico pongono l’esigenza di riesaminare e riformare i criteri e le modalità di approvvigionamento di risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza, anche mediante l’acquisizione di informazioni e osservazioni dai soggetti idonei o potenzialmente idonei alla fornitura di tali risorse, nell’ambito di apposita consultazione pubblica.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i servizi di interrompibilità sono parte integrante del piano di difesa del sistema elettrico e assolvono un ruolo imprescindibile per garantire prefissati standard di sicurezza del sistema elettrico; l’approvvigionamento dei citati servizi deve quindi avere luogo senza soluzione di continuità, pena possibili criticità per la sicurezza del sistema nazionale;
- le analisi preliminari degli esiti delle aste nel triennio 2011-2013 e i chiarimenti di Terna all’Autorità circa le esigenze di sicurezza del sistema elettrico che necessitano di essere soddisfatte tramite l’approvvigionamento di risorse

interrompibili, rendono inevitabile avviare un procedimento finalizzato alla definizione di una nuova disciplina dei servizi di interrompibilità;

- le attività necessarie per la consultazione di una nuova disciplina dei servizi di interrompibilità, la sua predisposizione e la sua prima implementazione richiederanno presumibilmente non meno di sei mesi;
- nell'arco del predetto periodo deve essere assicurata la continuità nell'erogazione a Terna di servizi di interrompibilità istantanea e di emergenza: ciò può avvenire prorogando la scadenza originaria dei vigenti contratti plurimensili (31 dicembre 2013) almeno fino al 30 giugno 2014 e continuando a svolgere aste mensili per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2014;
- peraltro, poiché la proroga dei citati contratti comporta una sopravvenuta modifica degli impegni posti in capo alle controparti di Terna, si pone l'esigenza di assicurare a questi ultimi la possibilità di:
 - recedere dal contratto per il nuovo periodo, entro un termine comunque coerente con le esigenze del sistema;
 - riproporzionare su sei mesi i seguenti parametri contrattuali riferiti all'anno: numero massimo di ore di indisponibilità e numero di interruzioni standard;
- a tal fine, quest'ultima possibilità è già assicurata dalle clausole dei vigenti contratti plurimensili;
- la proroga dei citati contratti comporta la necessità di effettuare la regolazione del corrispettivo variabile in funzione del numero di interruzioni effettuate nel periodo di proroga per i siti contrattualizzati alla data del 30 giugno 2014;
- essendo materialmente impossibile comunicare con le tempistiche contrattualmente previste le cessioni totali o parziali nonché le riduzioni temporanee della potenza contrattuale relative al mese di gennaio 2014, è necessario prevedere la possibilità di comunicare tali richieste a Terna entro il 10 gennaio 2014.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione 18 novembre 2013, Terna ha rappresentato che, con riferimento al contratto per l'erogazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica - disciplinato dalla deliberazione ARG/elt 15/10 e dal Codice di Rete - stipulato dalla società Portovesme S.r.l. (di seguito: Portovesme) con decorrenza 1° gennaio 2013, la "potenza media mensile effettiva" rilevata per il mese di settembre 2013 è risultata pari a 54,18 MW, vale a dire al 57% della potenza media contrattuale;
- ai sensi dell'articolo 7.2, lettera b) del citato contratto, nei casi in cui potenza media mensile assorbita dal carico interrompibile risulti inferiore al 70% della "Potenza media mensile minima", Terna dovrebbe procedere alla risoluzione del medesimo, analogamente ad altri casi in cui non è stato rispettato tale requisito;
- con riferimento alla sopraccitata situazione, in data 11 novembre 2013 Portovesme ha inviato a Terna una comunicazione con la quale richiede di poter ridurre la potenza contrattualizzata da 95 MW a 69 MW, a far data dal mese di Settembre 2013, in conseguenza di una serie di problemi di carattere tecnico non prevedibili e dettagliatamente riportati nella citata comunicazione;

- in ragione della particolare situazione evidenziata, Terna ha richiesto, con la comunicazione 18 novembre 2013:
 - in deroga a quanto previsto dal citato contratto, di poter consentire la riduzione della capacità contrattualizzata;
 - di valutare, qualora si ritenga che possa esser dato seguito all'istanza di cui al punto precedente, se tale riduzione comporti o meno l'applicazione della penale di cui all'art 7.2, del citato contratto relativamente alla quota di capacità rilasciata e con riferimento al periodo residuale rispetto ai 15 mesi contrattualmente previsti;
- sulla base degli elementi trasmessi da Terna, la riduzione della potenza contrattualizzata non sarebbe stata ipotizzabile da parte di Portovesme alla data di sottoscrizione del contratto, per cui si dovrebbe escludere l'adozione di comportamenti opportunistici da parte della società stessa.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un procedimento finalizzato alla formazione di uno o più provvedimenti aventi ad oggetto la definizione di una nuova disciplina dei servizi di interrompibilità che entri in vigore dal 1 luglio 2014;
- sia necessario e urgente prorogare fino al 30 giugno 2014 la scadenza dei vigenti contratti plurimensili, fatto salvo il diritto del titolare di recedere unilateralmente entro il 10 gennaio 2014;
- sia necessario e urgente prevedere che le richieste di cessione totale o parziale e di riduzione temporanea della potenza contrattuale relative al mese di gennaio 2014 possono essere comunicate a Terna entro il 10 gennaio 2014;
- sia opportuno prevedere che la regolazione del corrispettivo variabile in funzione del numero di interruzioni effettuate nel periodo di proroga per i siti contrattualizzati alla data del 30 giugno 2014 sia effettuata entro il 30 settembre 2014;
- sia opportuno prevedere che Terna continui a svolgere aste mensili per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno dell'anno 2014 ai sensi del vigente Regolamento approvato dall'Autorità;
- sia opportuno, anche per assicurare a Terna tutti gli strumenti funzionali a gestire il sistema in sicurezza, esprimere il proprio nulla osta con riferimento all'istanza, formulata da Terna nella comunicazione 18 novembre 2013, di poter consentire, in deroga a quanto previsto dal citato contratto, la riduzione della capacità contrattualizzata da parte di Portovesme; e che, a riguardo, si possa ritenere non violato il vincolo che porterebbe all'applicazione della penale di cui all'articolo 7.2 del citato contratto, trattandosi, nel caso, di una riduzione parziale che non solo non dà luogo a cessazione della prestazione del servizio ma che è dovuta a cause di forza maggiore imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto

DELIBERA

1. di avviare un procedimento finalizzato alla formazione di uno o più provvedimenti aventi ad oggetto la definizione di una nuova disciplina dei servizi di interrompibilità che entri in vigore dal 1 luglio 2014;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per dar corso agli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari a:
 - svolgere le attività attinenti il procedimento in oggetto, comprendenti anche l'organizzazione di opportuni incontri con l'esercente il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, gli operatori e le diverse associazioni di categoria interessati nonché ogni altro soggetto che possa contribuire a offrire elementi utili al medesimo procedimento;
 - predisporre uno o più documenti per la consultazione relativi al procedimento in oggetto;
3. di prevedere la proroga, fino al 30 giugno 2014, della scadenza dei vigenti contratti plurimensili, fatto salvo il diritto del titolare di recedere unilateralmente non oltre il 10 gennaio 2014; il recesso ha effetto dal giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della comunicazione, salvo il caso in cui essa sia ricevuta da Terna entro il 31 dicembre 2013; in quest'ultimo caso, il recesso ha effetto dall'1 gennaio 2014;
4. di prevedere che le richieste di cessione totale o parziale e di riduzione temporanea della potenza contrattuale, relative al mese di gennaio 2014, possono essere comunicate a Terna entro il 10 gennaio 2014;
5. di prevedere che la regolazione del corrispettivo variabile in funzione del numero di interruzioni effettuate nel periodo di proroga per i siti contrattualizzati alla data del 30 giugno 2014, sia effettuata entro il 30 settembre 2014;
6. di prevedere che Terna continui a svolgere aste mensili per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno dell'anno 2014, ai sensi del vigente Regolamento approvato dall'Autorità;
7. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, la richiesta formulata da Terna con la comunicazione 18 novembre 2013;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico ed a Terna;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni